

#02

IL REVISORE



Dipartimento di

**Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti"**

Chi è il revisore?

- Non abbiamo una definizione a livello normativo che identifichi chi è il revisore.
- L'unico riferimento è quello di cui all'art. 2, D.Lgs. 39/2010:
«L'esercizio della revisione legale [...] è riservato ai soggetti iscritti nel Registro»

Registro = il registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione.

Quindi.... Il revisore è colui che è iscritto al Registro!

Chi può iscriversi al Registro?

Possono iscriversi le persone fisiche che:

- a) sono in possesso dei **requisiti di onorabilità** di cui all'art. 3, D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
- b) sono in possesso di una **laurea almeno triennale** di cui all'art. 2, D.M. 145/2012;
- c) hanno svolto un **tirocinio professionale triennale** [art. 3];
- d) hanno superato un **esame di idoneità professionale** [art. 4].

I requisiti di onorabilità



[Revisione legale](#)

Seguici su



Cerca



[Homepage](#) / [Revisori legali](#) / [Registro dei Revisori Legali](#) / [Requisiti di onorabilità](#)

Requisiti di onorabilità

Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
 - a. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - b. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
 - c. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
4. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

Chi può restare nel Registro?

Accanto ai requisiti per **l'iscrizione** nel Registro, abbiamo dei requisiti necessari al **mantenimento** della propria iscrizione.

- a) Gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di **formazione continua** su un periodo a base triennale, con l'acquisizione di almeno 20 crediti formativi in ciascun anno per un minimo di 60 crediti nel triennio [art. 5].
- b) Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un **contributo annuale**.
- c) L'iscritto deve aver svolto l'attività di revisione legale nell'anno in corso ovvero nei tre anni precedenti (incarichi attivi). In assenza, passa dalla **Sezione A** alla **Sezione B** del Registro, d'ufficio. [art. 8]

Una società può iscriversi al Registro?

Sì, alle seguenti condizioni.

- 1) Tutti i componenti dell'organo amministrativo devono avere i requisiti di onorabilità.
- 2) La maggioranza dell'organo amministrativo deve essere composta da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale.
- 3) La maggioranza dei diritti di voto in assemblea (e, in srl, anche la maggioranza numerica) deve essere esercitata da persone fisiche abilitate alla revisione.
- 4) I responsabili della revisione devono essere persone fisiche iscritte al Registro.

Art. 2, co. 4

Come opera il revisore

- Principi deontologici
- Scetticismo professionale
- Riservatezza
- Segreto professionale
- Indipendenza
- Obiettività

Principi deontologici [art. 9]

I revisori rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni di ordini professionali congiuntamente al MEF e alla Consob e adottati dal MEF, sentita la Consob.

Dal 2019 al 2022 → Codice Etico Italia (Determina Rag. Gen. Stato 20.11.2018)

Dal 01.01.2023 → Codice di Etica e Indipendenza (Determina Rag. Gen. Stato 23.03.2023, n. RR127)

Derivazione del Codice IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants – fa parte di IFAC).

Lo scetticismo professionale [art. 9]

Un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

→ Elemento inserito nella norma con D.Lgs. 135 del 17.07.2016

- Va esercitato nel corso dell'intera revisione → monitoraggio costante
- Riconoscere la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

Lo scetticismo professionale [art. 9]

Lo scetticismo va esercitato sempre ma, in modo particolare, durante la revisione delle **stime** fornite dalla direzione aziendale su:

- Il fair value
- La riduzione di valore delle attività
- Gli accantonamenti
- I flussi di cassa futuri
- La capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

Riservatezza e segreto professionale [art. 9-bis]

Tutte le informazioni e i documenti sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

Valgono durante ma anche dopo l'incarico.

Sostituzione del revisore: il revisore legale uscente consente a quello entrante l'accesso a tutte le informazioni riguardanti l'ente oggetto di revisione e l'ultima revisione effettuata.

Questo obbligo non pregiudica lo scambio informativo.

Riservatezza e segreto professionale [art. 9-bis]

L'obbligo viene meno:

- 1) Per proteggere gli interessi professionali di un revisore in un procedimento legale.
- 2) Nel caso di controlli di qualità da parte degli organismi competenti.
- 3) Indagini di organismi professionali o di vigilanza.
- 4) Per produrre documenti o prove in un procedimento giudiziario o amministrativo.
- 5) [e, come detto, nel caso di sostituzione nell'incarico]

Riservatezza e segreto professionale

[art. 9-bis]

Riservatezza: rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito di una relazione professionale e, pertanto, non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle. Il soggetto abilitato alla revisione non potrà altresì farne uso a vantaggio proprio o di terzi.

Duplici aspetti:

- 1) NON DIVULGARE
- 2) NON UTILIZZARE

Indipendenza e obiettività [art. 10]

Novità D.Lgs.
135/2016



Il revisore, la società di revisione *nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale* devono essere indipendenti dalla società controllata e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

L'indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione.

Due profili di indipendenza:

- Indipendenza sostanziale (*independence of mind*) → elementi interiori
- Indipendenza legale/formale (*independence in appearance*) → elementi esteriori